REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FROSINONE

SECONDA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

FERRARA COSTANTINO - Presidente

VITALE ELVIO - Relatore

ISOLA DONATO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 773/2017

depositato il 15/11/2017

- avverso INGIUNZ.FISCALE n. (...) I.C.I. 2009

- avverso INGIUNZ.FISCALE n. (...) I.C.I. 2010

- avverso INGIUNZ.FISCALE n. (...) I.C.I. 2011

contro:

T.E.I. SRL

proposto dal ricorrente:

CONDOMINIO S. I.

AMMINISTRATORE P.T. P.C.

difeso da:

(...)

Fatto e svolgimento del processo

Con ricorso n. 773/2017 depositato il 15/11/2017, il Condominio S. I., in persona dell'amministratore p.t. rag. P.C., rappresentato e difeso dall'Avv. (...), impugnava, previa istanza di sospensione, l'ingiunzione fiscale n. (...) del 27/01/2017 notificata in data 04/05/2017 emessa dalla T.E.I. srl, concessionaria delle entrate per gli enti locali, per mancato pagamento dell'avviso di accertamento ICI anni 2009,2010 e 2011 del comune di Fiuggi per la complessiva somma pari ad Euro. 3.960,00.

A sostegno del ricorso, eccepiva i seguenti motivi:

1. inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento in quanto detto avviso (ricevuto in copia dall'ufficio coattivo della T.E. srl) è stato notificato al Condominio a F. e non all'amministratore che abita a A.; la Corte di Cassazione con varie sentenze ha dichiarato che l'avviso consegnato nello stabile può essere fatto solo in presenza di un locale destinato a configurare l'ufficio dell'amministratore, e, nel caso in questione, non vi sono locali destinati a tale compito né vi sono portieri o custodi;

2. prescrizione della pretesa tributaria : l'ingiunzione, in mancanza dell'avviso di accertamento, è il primo atto notificato regolarmente ed è prescritto in quanto notificato il 04/05/2017 a casa dell'Amministratore ;

3. vizio di motivazione : nell'avviso risulta mancante l'allegato A) Unità Immobiliari e ciò impedisce di verificare a quale immobile di proprietà condominiale tale avviso si riferisca atteso che il Condominio non è titolare di diritti reali non essendo proprietario di alcun bene comune appartenente al plesso condominiale, come si evince dal regolamento; inoltre mancano gli atti preliminari all'avviso di accertamento con violazione dello Statuto dei diritti del contribuente;

4. violazione dell'art. 37 comma 53 del D.L. n. 223 del 2006 : viene sanzionata l'omessa presentazione della dichiarazione ICI quando invece sin dal 2007 è stato soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, salvo nel caso in cui fossero intervenute variazioni oggettive e soggettive per la riduzione dell'imposta.

Concludeva con la richiesta, previa sospensione, di annullare l'ingiunzione fiscale con vittoria di spese.

Con controdeduzioni presentate in data 25/01/2018 si costituiva la T.E.I. srl che rappresentava di avere notificato l'avviso di accertamento alla sede del Condominio in quanto lo stesso è soggetto passivo di imposta per cui l'atto è stato correttamente inviato all'indirizzo della sede legale, come riportato nelle visure dell'Agenzia delle Entrate.

L'avviso è stato consegnato all'Ufficio Postale ed è rimasto depositato per 30 giorni, per cui, non essendo stato ritirato, si è perfezionata la notifica per compiuta giacenza ai sensi del D.M. 1 ottobre 2008.

Contestava l'eccepita prescrizione della pretesa tributaria rappresentando che l'imposta relativa all'immobile accertato è stata richiesta con l'avviso di accertamento n. (...) emesso per omessa presentazione della dichiarazione ed omesso versamento entro il termine quinquennale in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.

In termine di ICI, infatti, l'art. 10 del D.Lgs. n. 504 del 1992 prescrive che la dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, e, cioè, nel corso del periodo di imposta successivo a quello di competenza, per cui, nel caso in questione, il termine quinquennale di notifica dell'avviso inizia a decorrere dal successivo anno di imposta (2010, 2011 e 2012) con la conseguenza che l'Ufficio avrebbe potuto notificare l'avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2015, 2016 e 2017.

Pertanto,atteso che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza in data 07/01/2015 non sussiste prescrizione.

Concludeva con la richiesta della inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto, e, comunque, del rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'udienza del 26/01/2018 la Commissione accoglieva l'istanza di sospensione.

Con memorie illustrative presentate in data 16/02/2018 ribadiva l'illegittimità dell'eccezione in merito al vizio di notifica rappresentando che la nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.

Ribadiva,altresì, l'illegittimità dell'eccezione relativa al vizio di motivazione facendo presente che nell'atto impugnato è presente uno specchietto riepilogativo degli avvisi di accertamento ICI presupposti all'ingiunzione, e che la mancanza dell'allegazione della scheda relativa alle unità immobiliari era un mero errore materiale e che il contribuente poteva farlo presente e l'ufficio si sarebbe attivato; in ogni caso l'errore non può essere causa di nullità dell'ingiunzione.

Ribadiva, infine, l'illegittimità della eccezione relativa alla violazione dell'art. 37 comma 53 del D.L. n. 223 del 2006, rappresentando che gli immobili sono di proprietà della ricorrente dall'anno 2004 per cui l'obbligo dichiarativo è sorto nell'anno 2004 ed andava ottemperato entro il 30/06/2005.

Insisteva nella richiesta del rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con memorie illustrative presentate in data 19/02/2018 ribadiva quanto dedotto nel ricorso ed insisteva nelle proprie richieste.

All'odierna udienza pubblica,come da verbale, il Collegio, riunito in camera di Consiglio decide come da dispositivo.

Motivi della decisione

La Commissione, vista la documentazione versata in atti, osserva che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile in quanto atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge immediatamente, ex art. 100 c.p.c., l'interesse del destinatario per il controllo della legittimità sostanziale della stessa.

D'altra parte con sentenza n. 2616/2015 la Corte di Cassazione ha confermato l'estensione della tutela del contribuente destinatario di un atto dell' Amministrazione finanziaria non ricompreso tra quelli impugnabili secondo l'elenco contenuto nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Inoltre, il Collegio rileva che l'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, costituisce un atto prodromico alla successiva esecuzione forzata esattoriale non ancora avviata,, a norma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della L. n. 448 del 2001, che prevedono che sono

sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla sola fase dell'esecuzione forzata, per cui ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici, quale l'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, è devoluta alla cognizione delle CTP, come confermato anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1865/2011.

Premesso quanto sopra, rilevata l'ammissibilità del ricorso, il Collegio osserva che è meritevole di accoglimento la eccepita inesistenza della comunicazione dell'avviso di accertamento.

Al riguardo, rileva che la notifica dell'avviso di accertamento non ha solo la finalità di fare conoscere con l'atto al contribuente il debito, ma, essendo un atto unilaterale ricettizio, ha la funzione di perfezionare la sua esistenza giuridica necessaria a rendere validi tutti gli atti successivi.

Nel caso in esame, l'avviso di accertamento è stato notificato al Condominio a F. anziché presso la sede dell'amministratore p.t..

All'uopo, osserva che il Condominio, in quanto semplice ente di gestione, è privo di soggettività giuridica e, quindi, giuridicamente il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore.

Osserva, altresì, che la Corte di Cassazione con varie pronunce (cfr ordinanza n. 27352 del 29/12/2016, ordinanza n. 17474 del 0/09/2015) ha dichiarato, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, che la notifica di un atto indirizzata al Condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere fatta nello stabile condominiale solo qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi idonei, come tali, a configurare un ufficio dell'amministratore, dovendo, in mancanza essere eseguita preso il domicilio di quest'ultimo.

Ad ulteriore conferma di quanto rappresentato, il Collegio rileva che con sentenza n. 25276.17 del 27/06/2017, la Corte di Cassazione ha ribadito che la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece

del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e ss. Codice procedura civile.

Tra questi luoghi può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.

Nel caso in questione tale ultima circostanza non si è concretizzata dato che, come si evince dal regolamento di condominio, non vi sono locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose comuni, né vi sono portieri o custodi, né l'ufficio dell'amministratore che si trova in A., circostanza non smentita dalla società di riscossione, tant'è che poi la stessa ha provveduto a notificare l'ingiunzione presso l'Ufficio dell'amministratore sito ad A..

Pertanto si configura la inesistenza dell'avviso di accertamento n. (...) che inficia anche l'atto successivo rappresentato dall'ingiunzione fiscale impugnata.

L'ingiunzione fiscale, in mancanza dell'avviso di accertamento, è il primo atto notificato regolarmente all'indirizzo di casa dell'Amministratore ed è prescritto in quanto notificato il 04/05/2017 oltre il termine di prescrizione quinquennale del diritto in oggetto relativo alle annualità 2009, 2010 e 2011.

Per le considerazioni su esposte la Commissione accoglie il ricorso.

Le restanti eccezioni restano assorbite.

La soccombenza del resistente comporta la condanna alle spese liquidate in favore del ricorrente liquidate complessivamente in Euro. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e condanna il resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente liquidate complessivamente in Euro. 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Frosinone il 2 marzo 2018.

Depositata in Segreteria il 9 aprile 2018.